



COMUNE DI BARDONECCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.182

OGGETTO:

CANONE UNICO PATRIMONIALE - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026

L'anno duemilaventicinque, addì dodici del mese di dicembre nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, alle ore 12:45, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente
1. ROSSETTI Chiara - Sindaco	Sì (da remoto)
2. MONTABONE Vittorio - Assessore	Sì (da remoto)
3. AVATO Francesco - Assessore	Sì (da remoto)
4. BESSONE Clara - Assessore	Sì (da remoto)
5. VIVINO Maria Teresa - Assessore	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza, in videoconferenza, il Segretario MATARAZZO Serena

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del D.Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*;

vista la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che il canone sia disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale;

considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge 160/2019, è stato istituito, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 14/04/2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) e il Canone mercatale, e con il medesimo atto è stato approvato il relativo Regolamento;

preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 22/03/2022 sono state apportate delle modifiche al regolamento suddetto, al fine di adeguarlo alle novità normative intervenute dopo la sua approvazione;

vista la disposizione iniziale contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevedeva *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

considerato che, in attuazione con quanto disposto dal sopra richiamato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del c.d. canone unico patrimoniale, sono state istituite con delibera di Giunta comunale n. 48 del 21 aprile 2021 le tariffe del canone applicabili a decorrere dal 01/01/2021 in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti

vista la disposizione contenuta nell'articolo 1 comma 757 della Legge 30 Dicembre 2024, n. 207 con la quale è stato modificato il comma 817 prevedendo per gli enti locali la facoltà di variare le tariffe secondo *"...criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile"*;

vista la disposizione contenuta nell'articolo 19-bis Legge 118/2025 di conversione del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95 con la quale è stato ulteriormente modificato il comma 817 introducendo la possibilità per gli enti locali di rivalutare l'impianto tariffario del canone

“...annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente...”;

considerato altresì che:

- per determinate fattispecie di canone, l'adeguamento ISTAT era già previsto ab origine dall'articolo 1, comma 831, della Legge n. 160/2019;
- con l'introduzione dell'adeguamento generale al comma 817, il Legislatore ha dato possibilità di risolvere tale disallineamento, dando la possibilità di evitare che per alcune fattispecie l'aumento ISTAT venga calcolato ex tunc e per altre ex nunc, o non calcolato affatto;

ritenuto pertanto opportuno risolvere il suddetto disallineamento e adeguare il sistema tariffario a criteri di ragionevolezza ed evoluzione rispetto al gettito ottenuto nell'anno 2020 dalle entrate che il Canone unico patrimoniale è andato a sostituire;

considerato quanto sopra premesso, si ritiene opportuno applicare alle tariffe del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 comma 816, l'adeguamento Istat nella misura del 17,5% per l'anno 2026, così come esposto nel quadro tariffario (Allegato A) allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”;*

atteso che la circolare 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate, evidenzia che l'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si riferisce espressamente ai tributi comunali e pertanto alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria, per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF degli atti regolamentari e tariffari, che non vengono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

ritenuto pertanto, in forza della normativa sopra citata, che anche la delibera relativa al canone patrimoniale non sia assoggettata ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e che pertanto la competenza all'approvazione delle tariffe del Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale, quale organo a competenza residuale, di cui all'art. 48 del Tuel;

visto che il termine per approvare il bilancio di previsione riferito al triennio 2026-2028 da parte degli enti locali, è fissato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i., dal Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica/contabile,

DELIBERA

- 1) di approvare, per l'anno 2026, le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 comma 816, riportati nel quadro tariffario di cui all'Allegato "A".
- 2) Di dare atto che le tariffe ordinarie di cui all'Allegato "A" sono rivalutate del 17,5%, ovvero pari all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2024 nella misura pari al 17,50%.
- 3) Di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall'01/01/2026.
- 4) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla società I.C.A. SpA, con sede legale a Roma, Via Di Novella, n. 22, P.I. 01062951007/C.F. 02478610583, attuale affidataria del servizio di riscossione del canone.
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), stante l'urgenza di formalizzare il conferimento dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
ROSSETTI Chiara
(Documento firmato digitalmente)

Il Segretario
MATARAZZO Serena
(Documento firmato digitalmente)